

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, IANNI, FRACASSI, MIROGLIO, FALLUCCHI, GENOVESE, GIUST, SIGNORELLO, TAMBRONI ARMAROLI e VITALONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1984

Istituzione della facoltà di medicina veterinaria presso
l'Università statale della Tuscia

ONOREVOLI SENATORI. — L'Università statale della Tuscia di Viterbo, posta com'è in una zona rapidamente collegata con la Capitale e con una rete di facile comunicazione con i centri abitati limitrofi, assolve da un lato una positiva funzione di decentramento della pesante situazione universitaria romana, e dall'altro gioca un indiscusso ruolo promozionale per la realtà sociale ed economica viterbese. L'area comprensoriale dell'Università di Viterbo risulta sul piano economico legata ad una economia in larga parte agricola, e in tale contesto si pose, a suo tempo, l'istituzione di una facoltà di agraria; avendo riguardo all'importanza — nell'ambito delle attività agricole — dell'allevamento del bestiame, sia bovino sia ovino, tradizionale nella provincia di Viterbo, e il cui potenziamento assume particolare rilevanza anche in rapporto al *deficit* agro-alimentare italiano, appare opportuno affiancare alla facoltà di agraria una facoltà di medicina veterinaria.

In tal modo si viene anche a colmare una lacuna perchè, mentre per quanto riguarda le produzioni vegetali la preparazione dei laureati è completa, sia sul versante delle tecniche culturali sia su quello della difesa sanitaria (patologia vegetale, difesa fitosanitaria, ecc.), per quanto concerne le produzioni animali, conoscenze adeguate possono essere fornite soltanto in relazione alle tecniche di allevamento e rimangono totalmente trascurati gli aspetti igienico-sanitari che tuttavia appaiono come *condicio sine qua non* per una zootecnia efficiente e adeguata alle esigenze del Paese.

D'altra parte esiste tutta una patologia degli allevamenti intensivi, nota come patologia da condizionamento, che è in continua evoluzione con l'evolversi stesso delle tecnologie adottate; inoltre esiste una patologia che deve essere controllata, legata al fatto che lo sfruttamento degli animali raggiunge oggi spesso il limite delle capacità fisiologi-

che frequentemente determinando la rottura dei delicati equilibri organici.

E dunque la veterinaria diventa sempre più legata giorno per giorno alla pratica zootecnica e appare complemento indispensabile di una facoltà di agraria.

Non ultimo fattore da considerare è il fatto che, essendo il settore zootecnico comune alle due facoltà per quanto concerne le esigenze della didattica e della ricerca di tale settore della nuova facoltà di medicina veterinaria di Viterbo, si può avviare, semplicemente potenziando, a livello dipartimentale, l'esistente Istituto di zootecnia, senza doverne creare uno nuovo come diventerebbe indispensabile se una facoltà di medicina veterinaria dovesse trovare nel Lazio una sede differente dalla Toscana.

D'altra parte l'istituzione di tale facoltà, oltre a corrispondere alle esigenze sopra ricordate, va incontro alle necessità di una migliore distribuzione territoriale delle facoltà di medicina veterinaria, avendo un ampio bacino d'utenza rappresentato dall'intero Lazio e dalla parte meridionale della Toscana, oltre che dalla parte settentrionale dell'Abruzzo (è da tener presente che le sedi universitarie più vicine in cui esistono facoltà di medicina veterinaria sono Bologna, Pisa, Perugia e Napoli).

Il disegno di legge che sottoponiamo all'esame del Senato, fiduciosi nella sua approvazione, prevede, appunto, all'articolo 1

l'istituzione — a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 — di una facoltà di medicina veterinaria, con omonimo corso di laurea, presso l'Università degli studi della Toscana. L'articolo 2 ne regola l'ordinamento degli studi, mentre l'articolo 3 provvede alla costituzione dell'apposito comitato tecnico ordinatore e regola l'assegnazione del necessario personale docente e non docente. L'articolo 4 prevede il quadro organico completo del personale docente e non docente della facoltà e l'articolo 5, infine, prevede che le spese per il funzionamento della istituenda Facoltà gravino sull'apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

I proponenti non ignorano che — a norma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590 — l'istituzione di nuove Università e di nuove facoltà avviene attraverso un piano quadriennale di sviluppo universitario, e a tale istanza programmatica fa riferimento il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge. La rilevanza, peraltro, sulla vita economico-sociale del Viterbese, oltre che su quella culturale, della istituzione della nuova facoltà e le attese esistenti nella popolazione, ad avviso degli stessi proponenti, non potevano non trovare — al di là di una iniziativa dell'Università interessata — una rispondenza da parte della classe politica: a ciò provvede questo disegno di legge, del quale si auspica una sollecita approvazione da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'anno accademico 1984-1985, nel quadro del piano di sviluppo dell'Università, è istituita presso l'Università degli studi della Tuscia la facoltà di medicina veterinaria, con il corso di laurea in medicina veterinaria.

Art. 2.

L'ordinamento degli studi del corso di laurea, istituito ai sensi del precedente articolo, è regolato dalla tabella XXXIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario.

Art. 3.

Le attribuzioni che le disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato tecnico ordinatore, costituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

Alla dotazione organica dei posti di professore straordinario e ordinario dell'Università degli Studi della Tuscia, sono aggiunti, per la facoltà di medicina veterinaria, nella prima applicazione della presente legge, 20 posti, prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi

complessivamente individuati per le omologhe Facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove Università.

Nella prima attuazione della presente legge le dotazioni organiche del personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia sono incrementate, per le esigenze della facoltà di medicina veterinaria, delle unità previste da apposita tabella che sarà approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da prelevarsi dalle dotazioni organiche nazionali del personale non docente.

Art. 4.

Il quadro organico completo della Facoltà è costituito da 35 professori ordinari, 35 professori associati, 30 ricercatori, 15 tecnici laureati, 25 tecnici coadiutori, 30 tecnici esecutivi e 50 operai di 1^a, 2^a e 3^a categoria.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge sono a carico del capitolo 2401 e corrispondenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.